



COMUNE DI MARCELLINARA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE
DELIBERA N. 38
DATA: 09/12/2022

N. 798 prot. gen

Data 10.02.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e istituzione De. C.O. «Istmo di Marcellinara»"

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 11:00, nella Sala delle Adunanze in via IV Novembre si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Saverio Gariano.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Torchia che procede all'appello nominale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Pres.	Ass.
1	SCERBO	Vittorio	X	
2	Gariano	Saverio	X	
3	Cittadino	Gianpiero	X	
4	Scali	Maria	X	
5	Puzzonia	Ugo	X	
6	Bevacqua	Giuseppe	X	
7	Rizzuto	Francesco	X	
8	Arturi	Sonia Antonella	X	
9	Montuoro	Antonio		X
10	Paraboschi	Eugenia		X
11	Torcasio	Giovanni		X

Presenti n° 8

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Amelia Torchia

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
///////

Si dà atto che è presente anche l'Assessore Gariano Vincenzo.

- Il Presidente del Consiglio espone il punto posto all'ordine del giorno e procede alla lettura del Regolamento oggetto di esame e approvazione, che si compone di numero 15 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

In particolare cita l'articolo 1 che definisce, quale oggetto, la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Marcellinara e, quale finalità, la promozione di iniziative e attività nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

- Il Consigliere Rizzuto propone la modifica dell'articolo 9 comma 2 suggerendo che il numero dei componenti la commissione comunale per la De.Co. da 3 diventi 5;
- Per tutto quanto non riportato nel presente atto, si rinvia alla registrazione della seduta di Consiglio Comunale i cui lavori sono integralmente riportati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e istituzione De. C.O. «Istmo di Marcellinara»", che si compone di n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione accogliendo la modifica dell'articolo 9 comma 2 che dovrà riportare quanto di seguito indicato:

"La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:

- **Presidente.** Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
- **N. 4 Componenti** individuati fra tecnici o esperti. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.";

- Visti:
 - il Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;
 - il vigente Statuto e Regolamento del Consiglio;
 - il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nei termini di Legge

D E L I B E R A

- Di approvare il Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e istituzione De. C.O. «Istmo di Marcellinara»", che si compone di numero 15 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di disporre la pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Saverio Gariano

IL VICE SEGRETARIO

Dott.ssa Amelia Torchia

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ prot. N. _____ ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000,

IL VICE/SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta

- che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 c.3 del D. lgs. 267/2000 perché pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal _____ al _____
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

IL VICE SEGRETARIO



COMUNE DI MARCELLINARA PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale) "ISTMO DI MARCELLINARA"

INDICE:

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 5 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 6 Logo De.C.O.
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 10 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa competente
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Le tutele e le garanzie
- Art. 15 Norme finali

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 09/12/2022

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Marcellinara.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. In attuazione dei principi statuari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Marcellinara intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
4. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Marcellinara, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
5. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuovere la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro- alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini “tipico” e tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Marcellinara.
4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. Attraverso l’attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 12 un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.
2. Con l’iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L’iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina sandricense;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell’ambito del Comune di Marcellinara, anche se non vi hanno la sede legale.
6. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
7. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 5 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo, di cui all'art. 13, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
 - dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti.

Art. 6 – Logo De.Co.

Il Comune ha facoltà di adottare un logo al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Marcellinara ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofruitticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
 - la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.
7. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
8. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
 - N. 4 Componenti individuati fra tecnici o esperti. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.
3. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo del logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito del logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Marcellinara a termini di legge.
2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area Amministrativa dell'Ente.

Art. 13 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge